



Prot. 24592 del 15/07/2024

Ordinanza N. 169

**DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SETTORE POLIZIA LOCALE**

Vista la richiesta trasmessa per via telematica - pratica on-line n. 1750/2024 - al S.U.A.P. Comune di Osimo dalla ditta ASTEA SPA, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in via Recanati, tratto stradale compreso tra via Einaudi e via Colombo, dal giorno 17/07/2024 al giorno 04/08/2024, per lavori di miglioramento qualità del servizio di distribuzione di energia termica;

Vista l'autorizzazione della Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 11/2024;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti interventi, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visto il D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 21, 26 e 27;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. da 30 a 43;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021);

Richiamato l'art. 107, c. 5, del D. lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la determina n. 01/848 del 27.06.2024 emanata dalla Dirigente Dott.ssa Anna Tiberi, con la quale sono state conferite al Comandante della Polizia Locale, Dott. Daniele Buscarini, deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 L. n. 165/2001, tra le quali l'adozione di determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti al Settore Polizia Locale;

O R D I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, l'attuazione dei seguenti provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale in via Recanati dal giorno 17/07/2024 al giorno 04/08/2024 e comunque fino al termine dei lavori:

1^ FASE LAVORI IL 17/07/2024

- 1. Istituzione di un senso unico di circolazione su Via Recanati con direzione di marcia da via Einaudi a via Colombo;**
- 2. Istituzione di un restringimento di carreggiata in via Recanati, tratto tra via Einaudi e via Colombo;**



3. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto di strada dove insistono i lavori;
4. l'istituzione della direzione obbligatoria diritto in via Colombo all'altezza dell'intersezione con via Recanati, direzione centro;
5. l'istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto residenti e frontisti, in ingresso di via Recanati all'altezza dell'intersezione via Colombo/via Tiziano.

2^ FASE LAVORI DAL 18/07/2024 AL 04/08/2024

1. l'istituzione del divieto di transito veicolare in via Recanati, tratto stradale tra via Einaudi e via Colombo.
2. l'istituzione della direzione obbligatoria diritto in via Colombo all'altezza dell'intersezione con via Recanati, direzione centro;
3. l'istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto residenti e frontisti, in ingresso di via Recanati all'altezza dell'intersezione via Colombo/via Tiziano.
4. l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in via Recanati all'altezza dell'intersezione con via Einaudi, direzione via De Gasperi.

Qualora i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto alle diverse fase di lavorazioni verranno ripristinati i precedenti provvedimenti di viabilità, ritornando la circolazione alla consueta percorribilità.

L'impresa esecutrice dei lavori e/o depositi dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi compresi speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- apporre la prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, scegliendo i segnali stradali in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
- eseguire le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione degli schemi di segnalamento, nel rispetto dei criteri di cui al D. M. 22.01.2019 ed in ogni altro disposto normativo inerente all'attuazione di cantieri temporanei in presenza di traffico veicolare;
- installare in prossimità delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni lavorativi l'apposito pannello "TABELLA LAVORI" (fig. II. 382 art. 30 del D.P.R. n. 495/1995), recante le seguenti indicazioni:
 - ✓ ente proprietario o concessionario della strada;
 - ✓ estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 30 del D.P.R. n. 495/1995;
 - ✓ denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - ✓ inizio e termine previsto dei lavori;
 - ✓ recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;



- apporre la segnaletica di divieto di sosta, qualora istituito, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- assicurare la visibilità del cantiere e della segnaletica stradale, durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità;
- rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
- delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m., nel caso in cui non esista il marciapiede o quest'ultimo sia stato occupato dal cantiere; detto corridoio può consistere sia in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, sia in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata;
- rimuovere o ad oscurare i segnali permanenti qualora siano in contrasto con quelli temporanei;
- garantire la completa fruibilità degli accessi alle proprietà laterali alla strada, ove esistenti;
- esibire, nel luogo di esecuzione dei lavori e/o depositi, una copia della presente ordinanza, in caso di controllo degli organi competenti;
- ripristinare immediatamente, al termine delle lavorazioni (qualora le stesse terminassero in anticipo sui tempi previsti) e comunque alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, le condizioni esistenti prima del cantiere e dunque:
 - ✓ ripristinare il manto stradale e le condizioni di sicurezza dello stesso;
 - ✓ ripristinare l'arredo stradale preesistente;
 - ✓ eliminare tutta la segnaletica stradale temporanea installata,
 - ✓ ripristinare tutta la segnaletica stradale esistente ed in vigore prima dell'intervento: i segnali verticali, **la segnaletica orizzontale (a prescindere dal suo stato di conservazione pre-intervento)**, i segnali luminosi e i segnali e le attrezzature complementari;
 - ✓ eliminare qualsiasi residuo di cantiere.

Gli organi Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. delle Marche, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

(Dirigente delegato ai sensi dell'art. 17 L. n. 165/2001)

Dott. Daniele Buscarini